



# **COMUNE DI MARCIGNAGO**

(Prov. Pavia)

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARCIGNAGO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2014

## **PREMESSA**

Con l'intento di favorire opportunità di aggregazione, stimolare attività rispettose dell'ambiente e promuovere il consumo di prodotti coltivati in loco l'Amministrazione comunale di Marcignago intende destinare un appezzamento di terreno di proprietà comunale ad orti urbani ed affidarne l'utilizzo a titolo gratuito a cittadini residenti che ne facciano richiesta.

L'area oggetto dell'assegnazione è situata in fianco all'acquedotto comunale, è censita dal Catasto Terreni al foglio 1, mappale n. 41 , parte del mappale n. 42 e parte del mappale 241, ed ha superficie di circa mq. 1.800.

## **ART. 1- ASSEGNAZIONE**

La richiesta per l'assegnazione di un orto, presentate in forma scritta a seguito di avviso, può essere avanzata da cittadini residenti nel Comune di Marcignago che, in tale territorio, non siano già in possesso o abbiano in uso un terreno con analoghe caratteristiche. Per la compilazione della eventuale graduatoria in base alla quale saranno assegnati gli orti, saranno considerate tutte le persone che ne abbiano fatto richiesta sino ad esaurimento e comunque in ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto. I confini dei singoli orti saranno stabiliti dal Comune, sulla base della planimetria qui allegata, e saranno evidenziati da appositi termini.

## **ART. 2- CONCESSIONE**

La concessione avviene, per l'anno in corso, a seguito della domanda seguirà stipula di convenzione apposita, che avrà una durata quinquennale, rinnovabile. La concessione è a titolo gratuito, rimanendo a carico dell'assegnatario le sole spese di coltivazione dell'orto assegnato, la manutenzione del passaggio comune individuato nella planimetria, la quota annua per il consumo dell'acqua, che verrà contabilizzata singolarmente e la quota unatantum stabilita in € 80,00 da corrispondersi al momento della sottoscrizione della convenzione. Tale quota avrà la valenza di garanzia e potrà essere utilizzata da parte del Comune di Marcignago qualora il concessionario non provvederà alla manutenzione del lotto di terreno così come enunciato nel presente regolamento e quindi costringa il Comune ad intervenire direttamente.

In ogni caso, al termine della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il lotto libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità, indennizzi o compenso alcuno.

La quota una tantum di cui sopra verrà restituita nella sua integrità al momento della rinuncia da parte del concessionario, per qualsivoglia motivazione, e verrà richiesta all'eventuale concessionario subentrante.

## **ART. 3- CONDUZIONE DELL'ORTO**

La concessione è personale e non potrà essere ceduta nè trasferita a terzi a nessun titolo. Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di manodopera retribuita. Possono contribuire alla conduzione anche i familiari.

Parimenti, non potrà essere perseguita finalità di lucro, pena la revoca immediata della concessione. La conduzione non può essere demandata a terzi diversi dai familiari, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dell'orto. In tal caso il concessionario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, non rinnovabili, previa dichiarazione scritta da parte del concessionario (recante anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto) che dovrà pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne impedisce la gestione.

In caso di decesso o rinuncia dell'assegnatario, il lotto libero viene assegnato dall'Amministrazione comunale secondo i criteri di cui sopra.

#### **ART. 4- DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI**

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare il passaggio comune, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi.

Inoltre, i concessionari tutti dovranno corrispondere la spesa sostenuta per il consumo dell'acqua, la cui quota verrà desunta dall'effettivo consumo del singolo con apposito conta litri installato sul singolo punto acqua, e verseranno al Comune di Marcignago un'unica rata a fine del ciclo irriguo (presumibilmente entro il 31 ottobre di ogni anno).

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

E' vietato:

- realizzare pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, compresi capanni e baracche; a tal fine il Comune di Marcignago installerà piccole casette in legno prefabbricate aventi misura in pianta indicativamente di m 1,00 x 2,00 e altezza di m 2,00 utilizzabili esclusivamente quale deposito di attrezzi; tali casette saranno concesse in comodato d'uso gratuito, con obbligo per il concessionario di utilizzazione a norma del codice civile;
- recintare il lotto assegnato se non preventivamente autorizzato dal Comune di Marcignago;
- allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni. Sono ammissibili esclusivamente coperture ad uso serra per la stagione invernale, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose, che comunque dovranno essere smantellate entro il 30 aprile di ogni anno;
- depositare rifiuti e materiali nocivi;
- usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
- attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
- causare rumori molesti;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- coltivare specie protette per legge;
- attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- allestire strutture per la cottura dei cibi;
- tenere bidoni od altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- fare stoccaggio di letame;
- attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali;
- l'accesso a tutti i veicoli a motore, ad eccezione di motocoltivatori;
- depositare materiale di ogni genere nel passaggio comune individuato nella planimetria;
- prelevare prodotti da altri orti e arrecare agli stessi danni di qualsiasi genere;
- impiantare alberi da frutta di qualsiasi genere;

E' obbligatorio:

- assicurare la cura della particella ortiva assegnata durante tutto il periodo di vegetazione, e comunque mantenerla sempre in stato decoroso;
- eseguire la manutenzione del rubinetto dato in uso con particolare attenzione alla protezione dal gelo durante la stagione invernale;
- rispettare le eventuali limitazioni di orario per l'irrigazione stabilite dal Comune tramite ordinanza;
- eseguire la manutenzione del tratto di passaggio comune corrispondente alla misura del fronte dell'orto assegnatogli come individuato in planimetria.

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà la decadenza della concessione, previa comunicazione da parte del Comune di Marcignago tramite raccomandata A/R di contestazione.

## **ART. 5- RESPONSABILITÀ'**

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e del passaggio comune grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile. L'Amministrazione comunale resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale.

## **ART. 6- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

La concessione può cessare per:

- rinuncia del concessionario resa nota al Comune in forma scritta;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi;
- mancata coltivazione annuale;
- trasferimento della residenza del concessionario in altro Comune. In tal caso, la cessazione definitiva sarà protratta alla fine del raccolto;
- morte del concessionario;
- decadenza per inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 4;
- gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e subconcessione a terzi, totale o anche solo parziale;
- revoca della concessione da parte del Comune per motivi di interesse *pubblico*. In tal caso, nel termine perentorio indicato nella comunicazione, il concessionario dovrà lasciare libero il lotto assegnato senza diritto a risarcimento o indennizzo alcuno;
- *turbativa* della convivenza *civile*.

## **ART. 7- MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione comunale sulla base delle esperienze compiute durante il periodo di iniziale applicazione.

## **ART. 8- SOTTOSCRIZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il *presente* Regolamento dovrà essere e integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione definitiva, pena la nullità della convenzione sottoscritta.